

ALBO UFFICIALE DI ATENE0
REP. N. 761/2018
Prot N. 73206 del 12.7.2018



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

Decreto n. 4911/2018 - Prot. n. 73202 del 12.7.2018

Anno 2018 tit. I cl. 3 fasc. 3 All. /

Oggetto: emanazione del "Regolamento di Ateneo per l'integrità e l'etica della ricerca".

IL RETTORE

Visto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera ANAC del 22 novembre 2017 *capo III - Istituzioni Universitarie*;

Visto l'Atto di indirizzo del MIUR del 14 maggio 2018;

Visto il Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e le sue implicazioni sulle attività di ricerca scientifica e sul trattamento dei dati derivanti dall'attività di ricerca;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 20 giugno 2018 che ha espresso parere favorevole al "Regolamento di Ateneo per l'integrità e l'etica della ricerca";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2018 che ha approvato il "Regolamento di Ateneo per l'integrità e l'etica della ricerca".

DECRETA

- art. 1 – di emanare il "Regolamento di Ateneo per l'integrità e l'etica della ricerca" nel testo posto in allegato;
- art. 2 – di stabilire che il "Regolamento di Ateneo per l'integrità e l'etica della ricerca" entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo ufficiale di Ateneo;
- art. 3 – di incaricare l'Ufficio Ricerca e l'Ufficio Affari generali, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.

Trieste, 11 LUG. 2018

Il Rettore
Prof. Maurizio Fermeglia

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bernabotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'INTEGRITÀ E L'ETICA DELLA RICERCA

Art. 1

Definizioni

Per integrità nella ricerca (*Research Integrity*) si intende l'insieme dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano. L'applicazione dei principi e dei valori e il rispetto della deontologia e degli standard professionali sono garanzia della qualità stessa della ricerca e contribuiscono ad accrescere la reputazione e l'immagine pubblica della scienza, con importanti ricadute sullo sviluppo della stessa e sulla società.

Fondamentali per l'integrità nella ricerca sono i seguenti principi:

1. **Dignità**
2. **Responsabilità**
3. **Equità**
4. **Correttezza**
5. **Diligenza.**

Questi principi racchiudono, ineriscono o sono correlati ad altri principi e valori etici, quali in primo luogo: la libertà di ricerca scientifica; l'onore e la reputazione delle persone e la lealtà verso gli altri e verso le istituzioni; l'onestà, il rigore, l'affidabilità e l'obiettività nella conduzione della stessa; l'indipendenza di giudizio, la trasparenza, l'atteggiamento aperto ed equanime, la valorizzazione del merito, la reciprocità e la cooperazione con gli altri nell'adempimento dei propri compiti; l'imparzialità, la pertinenza, la vigilanza coscienziosa e l'efficienza nell'utilizzazione delle risorse; la responsabilità sociale e quella verso le generazioni future, compresi i doveri di tutela verso la biosfera.

Art. 2

Principi fondamentali

I principi fondamentali di integrità nella ricerca trovano applicazione in tutte le fasi che la riguardano, ovvero nella progettazione, pianificazione e svolgimento della stessa, nella pubblicazione e diffusione dei risultati, nella valutazione di persone, progetti e pubblicazioni, nei rapporti con i colleghi, con le istituzioni di afferenza e con le agenzie e tutte le fonti di finanziamento, nonché nei casi in cui si sospetti l'esistenza

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

di condotte scorrette (*Research Misconduct*), discutibili (*Questionable Research Practices*) e/o irresponsabili (*Irresponsible Research Practices*).

Art. 3

Condotte che promuovono l'integrità nella ricerca

A. Nella progettazione e pianificazione della ricerca.

1. **Concordare gli obiettivi del progetto:** gli obiettivi e gli scopi che la ricerca si prefigge, nonché la pianificazione della stessa in termini di programmazione e previsioni generali, sono discussi e concordati dai ricercatori prima che il progetto venga presentato e comunque prima dell'avvio delle attività. Chi abbia responsabilità di coordinamento della ricerca discute e concorda con i partecipanti eventuali successive modifiche in modo trasparente.
2. **Valutare la fattibilità, il potenziale impatto e le implicazioni etiche del progetto:** i ricercatori e le istituzioni di ricerca coinvolti nel progetto ne valutano la concreta fattibilità nonché i profili etici. Ne esaminano inoltre responsabilmente il potenziale impatto sulle persone, sulla società e sulla biosfera, preferibilmente dando conto di tali valutazioni nella documentazione del progetto.
3. **Definire i ruoli e i compiti dei ricercatori:** i ruoli e gli specifici compiti dei singoli ricercatori e delle istituzioni di ricerca coinvolte nel progetto sono definiti con chiarezza e in modo imparziale, rispettando le qualifiche e le competenze anche dei più giovani, e sono comunicati agli stessi tempestivamente. In particolare, il ruolo e le funzioni del/dei referente/i scientifico/i del progetto sono formalizzati prima del suo avvio.
4. **Concordare la scelta, le procedure e gli incarichi di gestione delle fonti di finanziamento:** la scelta delle fonti di finanziamento e le procedure per gestire i fondi assegnati sono stabilite e rendicontate con diligenza e in modo trasparente e condiviso, comprese l'individuazione del designato alla gestione dei fondi e la specificazione dei limiti alla sua discrezionalità. La percezione di fondi da enti esterni all'Ateneo deve prevedere che l'ente erogante sia chiaramente identificabile, che siano precisamente definiti le finalità per le quali i fondi sono erogati nonché le procedure di rendicontazione da parte dei ricercatori. Valgono in proposito le disposizioni relative al conflitto di interessi di cui al successivo punto 7.
5. **Definire procedure, ruoli e incarichi per il trattamento e la conservazione di materiali e dati:** i ricercatori individuano e stabiliscono formalmente i designati all'utilizzo, alla gestione e alla conservazione dei materiali e dei dati prodotti dalla ricerca. Similmente, si definisce il ruolo dei singoli partecipanti e

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

si individuano misure, strumenti e modalità per la migliore conservazione dei dati grezzi, nonché l'eventuale accesso ai dati da parte di terzi.

6. **Conoscere e rispettare norme e regolamenti:** è dovere di tutti i ricercatori tenersi aggiornati con diligenza sulle normative che riguardano il proprio settore sperimentale, ove necessario internazionali, e sui regolamenti vigenti.
7. **Esplicitare e gestire i conflitti d'interesse potenziali ed effettivi:** i ricercatori evitano le circostanze in cui il loro lavoro può essere esposto a conflitti d'interesse in grado di influenzare significativamente la loro obiettività. In ogni caso, la natura di eventuali conflitti d'interesse deve essere esplicitata con trasparenza e completezza in tutte le sedi opportune, al fine di consentire l'apprezzamento da parte dei terzi del possibile condizionamento o effetto distorsivo di tali interessi. I conflitti d'interesse possono essere diretti o indiretti nonché di natura professionale, istituzionale o personale (come legami, contrasti o rivalità).
8. **Popolare l'archivio istituzionale della ricerca:** il ricercatore si impegna a caricare entro 4 settimane dalla pubblicazione il proprio prodotto della ricerca nell'archivio istituzionale dichiarando in modo corretto le caratteristiche bibliografiche della pubblicazione non omettendo o nascondendo alcunché o dichiarando il falso.
9. **Dichiarare correttamente e mantenere aggiornato il proprio profilo scientifico:** i ricercatori sono obbligati ad avere un curriculum vitae pubblicato sul sito Web dell'Ateneo e, laddove il cv non contenga le pubblicazioni, un elenco delle pubblicazioni aggiornato (entrambi datati e non più vecchi di sei mesi).

B. Nello svolgimento del progetto di ricerca.

1. **Utilizzare materiali adeguati e metodi pertinenti:** la ricerca deve essere condotta correttamente seguendo metodologie pertinenti, agendo con professionalità, rigore e accuratezza, stimandone la sostenibilità economica, utilizzando le risorse in modo efficiente, salvaguardando la sicurezza dei ricercatori e attenendosi a quanto stabilito in precedenza nella fase di pianificazione del progetto.
2. **Documentare la ricerca:** la documentazione relativa agli obiettivi, ai metodi, alle attività e ai progressi conseguiti in termini di risultati parziali deve essere veritiera, completa e dettagliata, e tale da permettere il suo esame critico e l'eventuale replicazione dello studio da parte di terzi. Ogni cambiamento sostanziale nel disegno dello studio è annotato e giustificato.
3. **Conservare materiali e dati primari:** considerato che la valutazione dell'attendibilità di una ricerca e del significato e autenticità dei risultati può

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

richiedere, successivamente alla loro pubblicazione, l'analisi di dati grezzi, registri, materiali e informazioni relativi alla ricerca stessa, i seguenti elementi sono conservati in modo accessibile e facilmente fruibile per la durata di almeno 10 anni se in formato elettronico e di almeno 5 anni in tutti gli altri casi, secondo quanto previsto dalla policy di Ateneo sul data management:

- a) Quaderni di laboratorio e appunti di lavoro;
- b) Documenti, elenchi e registri contenenti i dati raccolti e processati, anche qualora questi siano stati anonimizzati all'atto di pubblicazione dei risultati in ottemperanza alla normativa vigente (ad esempio, dati sensibili di pazienti, caratteristiche del campione, etc.);
- c) Registrazioni audio e video in originale;
- d) File originali di immagini;
- e) Fogli elettronici contenenti dati grezzi ed esiti di indagini strumentali;
- f) Campioni biologici e derivati;
- g) Eventuali dati primari, dalla cui analisi sono stati ottenuti tutti i risultati pubblicati, in qualsiasi formato.

La risposta all'eventuale richiesta di accesso da parte di chi ne abbia l'autorità deve essere pronta e scevra da reticenze. Lo smarrimento o il furto dei materiali e dei dati grezzi sono altresì prontamente segnalati.

4. **Rispettare le norme sulla riservatezza dei dati:** le persone arruolate in una ricerca sono tutelate riguardo alla riservatezza dei dati sensibili e di quelli sanitari. Tali dati sono pubblicati unicamente in forma anonima, seguendo le modalità previste da norme specifiche per il loro trattamento.
5. **Comunicare all'interno del gruppo di ricerca e con le istituzioni di afferenza:** i ricercatori che collaborano al progetto comunicano tra loro frequentemente e con regolarità, lealtà e trasparenza, consentendo a tutti i soggetti coinvolti di essere aggiornati sul progresso delle sperimentazioni e sul conseguimento dei risultati in ogni fase della ricerca.
6. **Confrontare e verificare reciprocamente il proprio operato:** la critica scientifica reciproca, leale, disinteressata e trasparente è essenziale per il processo di autocorrezione della scienza. Di conseguenza, i ricercatori coinvolti in un progetto cooperano, per quanto possibile, nella verifica ed eventuale correzione del lavoro svolto dai colleghi, nei limiti delle proprie competenze. Tale azione si svolge nel pieno rispetto della reputazione professionale di ciascuno nonché interpersonale.
7. **Segnalare eventuali casi di condotta scorretta, discutibile e/o irresponsabile:** un ricercatore che abbia fondate ragioni, corredate da opportuni riscontri, di sospettare un caso di condotta scorretta, discutibile e/o irresponsabile da parte di colleghi o collaboratori, ha il dovere di esporre tali

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

ragioni in modo circostanziato alle figure preposte nell'ambito della propria struttura di appartenenza, oppure, nei casi più gravi di presunta condotta scorretta, li denuncia nelle sedi competenti.

8. **Tutelare la dignità e la salute delle persone:** i ricercatori operano nel massimo rispetto verso tutte le persone coinvolte nella ricerca, senza compromettere la salute e il benessere della comunità come anche la sicurezza e salubrità dell'ambiente in cui lavorano. I ricercatori tutelano altresì responsabilmente il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici.
9. **Rispettare le norme e buone pratiche bioetiche:** i ricercatori osservano diligentemente le norme e le buone pratiche bioetiche, quali ad esempio l'acquisizione del consenso informato, la tutela dei soggetti vulnerabili e della loro integrità psico-fisica, la protezione della riservatezza e della vita privata dei soggetti coinvolti. Si adoperano inoltre affinché tali norme e buone pratiche siano promosse e rispettate.

C. Nella pubblicazione dei risultati.

1. **Pubblicare tempestivamente:** ogni ricercatore condivide con la comunità scientifica i dati, le metodologie e i risultati di uno studio con completezza e tempestività, ovvero nel tempo giusto. La necessità di verificare e completare i dati o l'esigenza di riconoscere il primato di una scoperta e l'eventuale proprietà intellettuale delle sue applicazioni incidono in modo differente da caso a caso sui tempi e sulle modalità di pubblicazione dei risultati. Tuttavia, ogni ritardo non giustificato da tali necessità costituisce un freno al progresso scientifico e come tale va evitato.
2. **Diffondere i risultati:** i risultati di una ricerca apportano un beneficio collettivo. Pertanto, i ricercatori e i soggetti preposti a finanziare, sostenere, pubblicare e diffondere la ricerca operano affinché le pubblicazioni scientifiche siano liberamente accessibili alla comunità scientifica internazionale, in misura compatibile con le proprie risorse e i propri interessi, e secondo un principio di equità. Nella diffusione delle proprie ricerche i ricercatori rispettano la policy di Ateneo in materia di open access.
3. **Preservare la qualità delle pubblicazioni:** i ricercatori pubblicano i propri risultati regolarmente e tempestivamente ma senza per questo anteporre rapidità di pubblicazione o aspirazione a raggiungere un numero elevato di pubblicazioni nel proprio curriculum scientifico a originalità, accuratezza, attendibilità e rilevanza dei risultati medesimi.
4. **Non moltiplicare surrettiziamente il numero delle pubblicazioni:** ogni pubblicazione deve riportare in modo completo, coerente e auto consistente i risultati di uno studio. I ricercatori non devono moltiplicare surrettiziamente il

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

numero delle pubblicazioni attraverso l'eccessiva e artificiosa suddivisione dei risultati. Tale comportamento rischia di compromettere la capacità della comunità scientifica di accedere all'insieme dei risultati e soprattutto di valutarne il pieno significato e l'importanza.

5. **Comunicare con obiettività e responsabilità:** nella misura consentita da ciascuna diversa forma e modalità di pubblicazione, i ricercatori forniscono in modo scrupoloso, obiettivo e imparziale la maggior quantità possibile di elementi e informazioni su aspetti quali:
 - a. La letteratura fondamentale e le conoscenze antecedenti lo studio;
 - b. Lo scopo originario e i metodi definiti *prima* dello svolgimento della ricerca;
 - c. Le eventuali modifiche negli obiettivi e nelle metodologie intercorse *dopo* l'avvio della ricerca;
 - d. I risultati significativi conseguiti, compresi quelli negativi o nulli;
 - e. Le possibili interpretazioni, l'ambito di applicabilità e le limitazioni dei risultati conseguiti.
6. **Condividere oneri e benefici:** tanto gli oneri sostenuti nel produrre e pubblicare i risultati quanto i benefici conseguiti con la pubblicazione degli stessi sono ripartiti in modo equo fra i partecipanti a un progetto, in ragione del contributo di ciascuno.
7. **Rispettare il diritto a essere riconosciuti autori di una pubblicazione:** l'identità degli autori di una pubblicazione e l'ordine in cui i loro nomi appariranno nella stessa sono concordati prontamente, se possibile già durante la pianificazione della ricerca o nelle sue fasi iniziali di svolgimento. Ferme restando le disposizioni in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, sono autori legittimi di una pubblicazione scientifica tutti e soltanto coloro che hanno apportato un contributo significativo al lavoro stesso.

Per "contributo significativo" si intende l'aver collaborato ad almeno due attività tra le seguenti:

 - a. Formulazione dell'ipotesi sottostante la ricerca;
 - b. Progettazione della ricerca e della metodologia;
 - c. Raccolta dei dati;
 - d. Elaborazione e analisi dei dati;
 - e. Interpretazione dei risultati;
 - f. Redazione di parti significative del testo.

Ogni coautore di una pubblicazione è corresponsabile scientificamente e moralmente per l'intero contenuto della stessa.
8. **Esplicitare ogni doveroso ringraziamento:** se il contributo di un ricercatore non è sufficiente a giustificare lo status di coautore in base alla definizione di

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

cui al punto precedente, tale contributo deve essere sempre comunque menzionato nella pubblicazione sotto forma di un esplicito ringraziamento, indicando ove possibile lo specifico contributo apportato. Parimenti, devono essere ringraziati tutti i soggetti che hanno fornito un sostegno finanziario, materiale oppure di strumentazione o struttura.

9. **Correggere e ritrattare pubblicazioni erranee o fraudolente:** i ricercatori che dopo la pubblicazione di un articolo vi rilevino errori o sospettino un caso di condotta scorretta relativamente all'attendibilità dei dati o all'originalità del testo devono valutare con la massima rapidità la necessità di correggere o ritrattare la pubblicazione. Una volta che sia accertata la natura erronea o fraudolenta di una pubblicazione, o nel caso di un sospetto fondato, i ricercatori e in particolare l'Autore Corrispondente devono coinvolgere tempestivamente gli editori e i soggetti competenti all'interno della propria istituzione di afferenza.

10. **Gestire i conflitti di interesse:** gli eventuali conflitti di interesse che possano in linea di principio compromettere l'obiettività del ricercatore nello svolgimento della ricerca, nella pubblicazione dei risultati e nella valutazione del lavoro altrui devono essere evitati ove possibile e comunque devono essere sempre esplicitati in modo non reticente e appropriato al contesto.

D. Nelle fasi di valutazione di persone, progetti o pubblicazioni.

1. **Valutare con imparzialità e correttezza i ricercatori della propria unità di ricerca:** chiunque eserciti un ruolo di responsabilità/direzione conduce in modo diligente ed equanime il proprio gruppo di ricerca, valutando in modo imparziale e trasparente il lavoro di ciascuno, agendo in conformità con i principi della buona amministrazione e gestione e con le migliori prassi.

2. **Contribuire alla revisione paritaria:** al fine di promuovere il progresso del proprio ambito disciplinare, i ricercatori si rendono disponibili a svolgere con cura e giusta frequenza il ruolo di revisori paritari (*reviewer*) del lavoro altrui, tanto per conto di riviste scientifiche che per congressi scientifici, bandi di concorso o procedure comparative per l'attribuzione di fondi di ricerca. Tale attività è svolta nell'interesse collettivo, rispettando il principio di riservatezza e soltanto se si possiedono le competenze richieste. In nessun caso un revisore trae vantaggio scientifico o personale dal conoscere i risultati di una ricerca prima della loro pubblicazione.

3. **Garantire una revisione paritaria attendibile e di qualità:** gli stessi principi di cui al punto precedente guidano la condotta del ricercatore che si trovi a svolgere il ruolo di editore. In particolare, il ricercatore-editore garantisce seri e attenti processi di revisione paritaria, un'accurata e

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

trasparente valutazione delle metodologie utilizzate nelle ricerche, l'esplicitazione di eventuali conflitti di interesse da parte degli autori e degli stessi revisori, nonché la selezione dei revisori esclusivamente sulla base della loro reputazione ed esperienza scientifica.

E. Nei rapporti interni alle istituzioni di ricerca, nei rapporti con i colleghi e nella gestione della ricerca.

1. **Garantire un ambiente favorevole all'integrità nella ricerca:** l'Ateneo promuove attivamente i valori e i principi di integrità nella ricerca e favorisce un ambiente di lavoro propizio all'applicazione concreta di tali principi. In particolare, ferma restando l'esigenza di una programmazione delle attività di ricerca, esso garantisce la libertà scientifica dei ricercatori tutelandoli dal rischio di coercizioni e discriminazioni e incoraggiando un atteggiamento responsabile e cooperativo tra colleghi.
2. **Prevenire condotte scorrette:** l'Ateneo opera al fine di ridurre il rischio di condotte scorrette e in generale di pratiche discutibili o irresponsabili, promuovendo il merito e incoraggiando la frequente, franca e trasparente comunicazione tra colleghi. Esso vigila affinché i comportamenti del personale si ispirino ai principi dell'integrità nella ricerca, in particolare riguardo alla registrazione e conservazione dei materiali e dei dati, alla tracciabilità delle procedure e dei protocolli impiegati e all'originalità delle pubblicazioni.
3. **Educare all'integrità nella ricerca:** l'Ateneo contribuisce a formare i ricercatori riguardo ai principi dell'integrità nella ricerca e in generale alle responsabilità sociali implicate dalle sperimentazioni.
4. **Accogliere segnalazioni di possibili irregolarità:** le strutture amministrative dedicate garantiscono sia l'anonimato di colui che opera la segnalazione quanto quello della persona la cui presunta condotta scorretta è stata segnalata. Essi sono tutelati e garantiti nel corso dell'accertamento di quanto accaduto, in base a procedure formalizzate. Inoltre, ogni forma di pregiudizio, stigmatizzazione, discriminazione, ritorsione o interferenza indebita nei loro confronti è attivamente impedita.

Art. 4

Condotte censurabili.

Fatta salva l'eventuale rilevanza civile o penale dei comportamenti di seguito descritti, sono esempi di tali condotte:

A. Nella progettazione e pianificazione della ricerca

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

CONDOTTE SCORRETTE:

1. Plagio:

- Appropriarsi, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, di proposte progettuali altrui, presentandole interamente o in parte a firma di una persona diversa dall'autore;
- Tradurre integralmente o in parte una proposta progettuale altrui, senza citarne la fonte;
- Appropriarsi, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, di idee, dati o risultati altrui nel caso in cui l'attribuzione degli stessi ad altri ricercatori sia documentata e dimostrabile;
- Non accertare il consenso dei coautori di una proposta progettuale prima della sottomissione della stessa a un soggetto finanziatore.

2. Cattiva gestione dei conflitti di interesse:

- Nascondere parzialmente o interamente i conflitti d'interesse effettivi e quelli potenziali in particolare in relazione ai finanziamenti della ricerca;
- Nascondere, anche parzialmente, il contributo di un soggetto finanziatore alla ricerca;
- Nascondere, anche parzialmente, interessi finanziari diretti;
- Non esplicitare chiaramente la natura e gli scopi perseguiti dal soggetto finanziatore;
- Accettare fonti di finanziamento o ruoli professionali eticamente incompatibili con l'attività di ricercatore secondo criteri e norme che regolano il proprio ente di afferenza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

PRATICHE DISCUTIBILI E/O IRRESPONSABILI:

- Pianificare in modo inadeguato o superficiale le attività di ricerca;
- Valutare in modo approssimativo la fattibilità della ricerca;
- Enfatizzare il valore scientifico potenziale della ricerca includendo nella proposta progettuale dati preliminari incongrui;
- Imporre o accettare accordi che non garantiscano l'indipendenza di giudizio del ricercatore e che ne limitino o controllino in modo inappropriato la libertà di pubblicare i risultati.
- Non dichiarare correttamente e non mantenere aggiornato il proprio profilo scientifico sulla pagina web di Ateneo.

B. Nello svolgimento del progetto di ricerca

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

CONDOTTE SCORRETTE:

1. Fabbricazione di dati o risultati:

- Inventare dati o risultati di ricerca, ovvero pubblicare dati o risultati che non siano stati ottenuti affatto oppure che non siano stati ottenuti con i metodi descritti nella pubblicazione.

2. Falsificazione di dati o risultati:

- Modificare, selezionare, manipolare o trasformare dati o risultati mediante tecniche che non siano giustificate dalla metodologia tipicamente impiegata nel campo di ricerca specifico e che non siano presentate in modo trasparente nella pubblicazione. Tali pratiche si configurano come falsificazione qualora sia dimostrato che esse sono state attuate allo scopo di presentare i risultati della ricerca in modo ingannevole. Sono incluse in questa categoria anche le omissioni nella pubblicazione di parte rilevante dei risultati o di dettagli relativi al metodo di ricerca qualora tali omissioni siano volte a distorcere in modo intenzionale i risultati e le conclusioni della pubblicazione.

3. Incuria e abuso dei dati:

- Raccogliere in modo incompleto e conservare in modo inadeguato materiali, dati, registri e informazioni relativi alle proprie ricerche;
- Dichiarare falsamente, soprattutto nelle pubblicazioni, di essere in possesso di dati e materiali originali;
- Distruggere dati, registri e informazioni relativi a una ricerca in una data antecedente alla scadenza codificata dall'ente di afferenza;
- Ostacolare l'accesso a materiali, dati, registri e informazioni prima della scadenza specificata come limite temporale minimo per la loro conservazione, a fronte di una richiesta di verifica da parte di terzi che vi abbiano titolo.

4. Furto di dati:

- Appropriarsi o fare uso di dati primari di una ricerca senza il consenso degli autori e, in generale, degli aventi diritto o senza attribuire il credito ai legittimi autori;
- Dare a terzi accesso a risultati, scoperte, ipotesi, teorie e metodi inediti di ricerca prima che questi siano stati pubblicati o senza avere il consenso degli altri co- autori e, in generale, degli aventi diritto.

PRATICHE DISCUTIBILI E/O IRRESPONSABILI:

- Rendersi responsabili di negligenze gravi e persistenti, tali da distorcere ripetutamente, seppure involontariamente, i risultati e le conclusioni di una ricerca.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

- Operare in modo negligente e inadeguato, commettendo errori ricorrenti e gravi, anche metodologici, nella progettazione e conduzione della ricerca;
- Operare sistematicamente con parzialità e distorsioni nella conduzione di ricerche e nella pubblicazione dei risultati, ma non in modo tale da prefigurare un caso di condotta scorretta.

C. Nella pubblicazione dei risultati

CONDOTTE SCORRETTE:

1. Plagio:

- Appropriarsi, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, di pubblicazioni altrui, presentandole interamente o in parte a firma di una persona diversa dall'autore;
- Avvalersi direttamente di parti di testo altrui senza indicare le fonti in nota e/o come citazione;
- Tradurre integralmente o in parte un testo altrui, senza citarne la fonte;
- Pubblicare, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, idee, dati o risultati altrui nel caso in cui l'attribuzione degli stessi ad altri ricercatori sia documentata e dimostrabile;
- Non accertare il consenso dei coautori di una pubblicazione prima della sua sottomissione a un editore.

2. Pubblicazioni multiple:

- Pubblicare risultati identici, o sostanzialmente tali, in articoli multipli, contemporaneamente o dilazionati nel tempo, senza specificare in ciascun caso che si tratta di una ripubblicazione o senza citare le altre pubblicazioni che riportino i medesimi risultati. Ricadono in questa categoria anche traduzioni o riedizioni di articoli in lingue diverse. La comunicazione delle ricerche in diverse lingue è da incoraggiarsi ma qualsiasi traduzione, riedizione e riutilizzo di dati già pubblicati deve essere esplicitata chiaramente.

3. Invio di proposte multiple:

- Inviare contemporaneamente a più di una rivista scientifica, senza farne esplicita menzione, i medesimi risultati di una ricerca, al fine di incrementare le probabilità di pubblicazione.

4. Incuria e abuso della firma di un articolo:

- Attribuire o offrire lo status di coautore di una pubblicazione a qualcuno che non risponda ai requisiti di coautore;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

- Accettare lo status di coautore di una pubblicazione sebbene non si risponda ai requisiti;
- Negare lo status di coautore di una pubblicazione a qualcuno che risponda ai requisiti;
- Imporre lo status di coautore di una pubblicazione a qualcuno che non risponda ai requisiti;
- Negare, celare o omettere il ringraziamento, del contributo di singoli individui nel caso in cui tale contributo risponda ai requisiti;
- Non comunicare in modo chiaro e trasparente nella pubblicazione, nella sezione dedicata ai materiali e metodi o in quella dei ringraziamenti, l'eventuale uso di servizi professionali di traduzione o redazione. La pratica per la quale la stesura di un articolo scientifico è affidata interamente a scrittori professionali ombra, non altrimenti coinvolti nella ricerca, si configura come esempio di condotta scorretta qualora essa non venga esplicitata nell'articolo stesso, indicando i nominativi delle aziende o dei professionisti interessati;
- Dichiarare o dare a intendere falsamente che il proprio lavoro è già stato discusso o esaminato da singoli esperti autorevoli, ad esempio facendo un uso ingannevole dei ringraziamenti.

5. Inadempienza nel correggere e rettificare la propria produzione scientifica:

- Non chiedere la ritrattazione di un articolo una volta che sia accertata la presenza di dati fabbricati/falsificati o di errori gravi al punto da compromettere la validità dei risultati;
- Non chiedere la correzione di un articolo una volta che sia accertata la presenza di errori significativi, tali da compromettere la corretta comprensione della pubblicazione o di sue parti rilevanti;
- Annunciare un risultato o una scoperta senza essere in grado di sostenere tale annuncio con dati o argomenti;
- Non ritrattare nel modo più ampio l'annuncio di una scoperta una volta che tale annuncio si sia dimostrato erroneo.

6. Comportamenti opportunistici e/o abusivi volti a influenzare l'impatto della ricerca.

- Utilizzare direttamente parti di testo proprie già pubblicate senza indicare le fonti in nota e/o come citazione (pratica talora definita auto-plagio);
- Moltiplicare artificiosamente le pubblicazioni attraverso una suddivisione ingiustificata dei risultati. Per suddivisione ingiustificata si intende una scomposizione eccessiva dei risultati che vada molto oltre una suddivisione

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

naturale e logica e che sia tale da impedire l'accesso completo e la corretta interpretazione dei risultati da parte di terzi;

- Denigrare o sminuire il contributo portato alle proprie ricerche da ricercatori concorrenti, ad esempio omettendo intenzionalmente di citare i loro lavori nelle proprie pubblicazioni benché tali lavori rappresentino un contributo oggettivamente antecedente e rilevante;
- Inserire nelle proprie pubblicazioni errori nelle citazioni bibliografiche di lavori di ricercatori concorrenti al fine di limitare l'impatto delle loro pubblicazioni e il riconoscimento del loro contributo da parte della comunità scientifica;
- Espandere in modo ingiustificato la lista di citazioni di una pubblicazione per incrementare le citazioni al lavoro proprio o altrui o l'Impact Factor di una rivista;
- Imporre, nel proprio eventuale ruolo di revisore, di direttore o di editore di pubblicazioni scientifiche, la citazione di lavori non essenziali per la pubblicazione, allo scopo di incrementare l'impatto della propria produzione scientifica o di una rivista.

PRATICHE DISCUTIBILI E/O IRRESPONSABILI:

Non popolare tempestivamente l'archivio istituzionale della ricerca.

D. Nelle fasi di valutazione di persone, progetti o pubblicazioni

CONDOTTE SCORRETTE:

1. Incuria e abuso nello svolgimento del ruolo di revisore o di responsabile/direttore di un gruppo di ricerca:

- Pubblicare come propri o utilizzare in ogni altro modo senza il permesso esplicito dell'autore testi dei quali si è acquisita la disponibilità in virtù del proprio ruolo di revisore o di responsabile/direttore di un gruppo di ricerca;
- Emettere giudizi gravemente erronei o del tutto falsi o sbilanciati al fine di ottenere un vantaggio per se stessi o per terzi;
- Impedire ingiustamente o rallentare intenzionalmente la pubblicazione di un lavoro altrui al fine di ottenere un vantaggio professionale, materiale o personale per se stessi o per terzi;
- Infrangere l'obbligo di riservatezza verso terzi, tranne nel caso in cui il lavoro sottoposto a revisione paritaria desti il sospetto di condotta scorretta o di altra infrazione.

2. Incuria e abuso nello svolgimento del ruolo di editore:

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

- Selezionare i revisori delle pubblicazioni in base a criteri diversi dalla comprovata competenza;
- Non valutare con le dovute attenzione, obiettività ed equità le dichiarazioni di conflitti di interesse;
- Non interpretare in modo imparziale e trasparente le verifiche effettuate sulle pubblicazioni al fine di rinvenire eventuali casi di plagio, falsificazione o fabbricazione di dati;
- Non gestire in modo imparziale e congruente i casi di denuncia di condotta scorretta;
- Non tutelare le parti coinvolte in eventuali segnalazioni/denunce di condotta scorretta mediante misure atte a garantire la confidenzialità e a proteggere la reputazione di tutti i soggetti coinvolti.

3. Cattiva gestione dei conflitti di interesse:

- Nascondere, parzialmente o interamente, il contributo di un soggetto finanziatore della ricerca o comunque non assicurare trasparenza piena sugli enti finanziatori e le loro finalità;
- Accettare fonti di finanziamento o ruoli professionali eticamente incompatibili con l'attività di ricercatore secondo criteri e norme che regolano l'istituzione di propria afferenza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- Nascondere in tutto o in parte conflitti d'interesse effettivi o potenziali che possano influire sull'obiettività del proprio lavoro di revisore, quando invece sia prevista la loro esplicitazione.

4. Falsificazione di credenziali scientifiche nella sottomissione di pubblicazioni o progetti, o nella partecipazione a un bando di concorso:

- Falsificare parzialmente o totalmente le proprie credenziali scientifiche e i successi professionali in documenti quali ad esempio:
 - Curriculum vitae;
 - Firma e affiliazione indicata nelle pubblicazioni;
 - Note biografiche presentate a congressi;
 - Liste di pubblicazioni e pagine web curate dallo stesso ricercatore.
- Fornire deliberatamente informazioni erranee all'atto di iscriversi a un concorso o nel fare domanda di assunzione.

PRATICHE DISCUTIBILI E/O IRRESPONSABILI:

- Rifiutarsi sistematicamente di svolgere il ruolo di revisore paritario.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

- Svolgere il ruolo di revisore paritario con negligenza o parzialità, ad esempio esprimendo giudizi su di un lavoro senza averlo visionato adeguatamente, o per ragioni diverse dal suo valore scientifico;
- Nello svolgere il ruolo di revisore paritario, tentare di identificare l'autore di un articolo che sia stato anonimizzato dalla rivista o, qualora si venga involontariamente a conoscenza dell'identità dell'autore, non comunicare tale circostanza all'editore della rivista stessa;
- Tanto nel ruolo di revisore paritario, quanto in quello di editore, nascondere parzialmente o interamente conflitti d'interesse potenziali o effettivi che si ritiene possano influire sull'obiettività del proprio lavoro, benché non sia prevista la loro esplicitazione.
- Tanto nel ruolo di revisore paritario, quanto in quello di editore, esprimere un parere negativo su una pubblicazione non sufficientemente motivato o tale da non consentire agli autori di poterlo contestare, nonché ritardare senza giustificati motivi la valutazione degli articoli sottomessi;
- Nella partecipazione a un bando di concorso oppure a un evento scientifico o divulgativo, indicare falsamente come "pubblicato" o "in corso di pubblicazione", un lavoro che ancora non sia tale, in documenti quali:
 - Curriculum vitae;
 - Firma e affiliazione indicata nelle pubblicazioni;
 - Note biografiche presentate a congressi;
 - Liste di pubblicazioni e pagine web curate dallo stesso ricercatore.

E. Nei rapporti interni alle istituzioni di ricerca, nei rapporti con i colleghi e nella gestione della ricerca

CONDOTTE SCORRETTE:

1. Sabotaggio dei colleghi:

- Sabotare direttamente le ricerche di colleghi, collaboratori o competitori, ad esempio danneggiando, distruggendo o manipolando materiali, esperimenti, apparati strumentali, documenti, software, dati, informazioni e ogni altro elemento necessario alle loro ricerche;
- Ostacolare o rallentare direttamente e intenzionalmente il lavoro di colleghi, collaboratori o competitori attraverso azioni deliberate o gravemente negligenti. Tale sabotaggio può configurarsi anche attraverso comportamenti quali ad esempio:
 - a. Rallentare procedure burocratiche;
 - b. Posporre l'invio di materiali essenziali;
 - c. Abusare della propria influenza;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

- d. Impedire che altri colleghi realizzino la propria ricerca, ad esempio parlandone male sui media, facendo leva su pregiudizi, costumi locali, etc.
- Ritardare oltre misura il proprio contributo a un articolo o a un libro allo scopo di rallentarne la pubblicazione in quanto indesiderata per interessi personali.

2. Istigazione, facilitazione, connivenza, omertà:

- Incitare una persona a comportamenti che si configurano come condotta scorretta nella ricerca secondo la definizione e gli esempi dati nelle Linee guida;
- Nascondere o aiutare a celare prove di una condotta scorretta commessa da altri;
- Non agire una volta che si abbiano fondate ragioni per sospettare un caso di condotta scorretta, in particolare non mettendone a conoscenza i responsabili della struttura di afferenza;
- Accettare di essere coautori di una pubblicazione di cui si conosca la natura fraudolenta;
- Venire a conoscenza della natura fraudolenta di una ricerca o di una pubblicazione in cui si è coautori e non agire, informando i responsabili della struttura di afferenza e/o i direttori delle riviste scientifiche interessate nonché gli organi competenti.

3. Accuse malevole e ostacolo agli accertamenti di condotta scorretta:

- Formulare intenzionalmente un'accusa infondata di condotta scorretta anche al fine di ottenere un beneficio per sé o per altri o di arrecare danno a terzi;
- Tentare di confondere o ostacolare indagini su sospetti casi di condotta scorretta nella ricerca;
- Iniziare, incitare o favorire rappresaglie e ritorsioni nei confronti di coloro che hanno segnalato illeciti ed eventualmente di componenti di commissioni/comitati deputati ad accertare/valutare sospetti casi di condotta scorretta nella ricerca;
- Violare intenzionalmente le procedure d'indagine stabilite dalla propria istituzione di afferenza.

4. Uso non trasparente o inappropriato dei fondi di ricerca:

- Utilizzare i fondi di ricerca in modo non trasparente, non pertinente o con grave negligenza;
- Utilizzare i fondi destinati alla ricerca in violazione delle procedure o senza opportuna rendicontazione.

5. Abuso del proprio ruolo:

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico – Finanziari
Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari generali

- Abusare del proprio ruolo, posizione e influenza per ottenere indebiti vantaggi, beni e favori per se stessi o per terzi oppure per danneggiare colleghi, collaboratori o competitori.

PRATICHE DISCUTIBILI E/O IRRESPONSABILI:

- Ostacolare, rallentare, o sabotare indirettamente e involontariamente il lavoro dei colleghi attraverso la non-condivisione protratta oltre i limiti professionalmente e scientificamente giustificabili, di dati, metodi, risultati negativi di esperimenti, informazioni su errori metodologici o di altro tipo;
- Manifestare incuria nello svolgimento del proprio ruolo di responsabile/coordinatore di un gruppo di ricerca;
- Manifestare incuria nel proprio ruolo di mentore e guida per studenti, dottorandi e giovani ricercatori;
- Intimidire studenti o ricercatori subordinati;
- Redigere lettere di referenze ingiustamente positive o negative al fine di condizionare impropriamente le opportunità d'impiego del ricercatore menzionato nelle stesse.

Art. 5 Sanzioni

I principi indicati nel presente Regolamento devono essere osservati dai ricercatori afferenti a qualsiasi livello all'Università di Trieste. Ai fini del presente Regolamento la definizione di "ricercatore" è da intendersi in maniera estensiva: professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, assegnisti di ricerca, dottorandi, post-dottorandi, fruitori di borse di ricerca e i giovani in formazione. I suddetti ricercatori prima dell'avvio di ogni ricerca sono tenuti a prendere visione del presente Regolamento e ad impegnarsi al suo rispetto.

Al di là di quanto eventualmente disciplinato in sede civile o penale, la violazione dei suesposti principi è da considerarsi un illecito disciplinare, che sarà oggetto di esame ai sensi dell'art. 10 della l. 240/2010 e della relativa normativa nazionale e di Ateneo. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti